



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Affari generali e Polizia Provinciale
Corpo di Polizia Provinciale

Determinazione numero 1069 del 26/06/2024

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MODENA DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2024..

Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA

La Polizia Locale della Provincia di Modena svolge, dal lontano 2003, il lavoro articolato su una turnazione che copre le 12 ore giornaliere e che, di norma, si sviluppa e viene effettuata nei turni del mattino e del pomeriggio, salvo alcune modifiche di orario che vengono effettuate con allungamenti del turno nelle prime ore della sera o addirittura fino alle prime ore notturne (dopo le ore 22,00), per raccogliere esigenze di servizio collegate alla vigilanza territoriale nei diversi periodi dell'anno.

In effetti l'art. 1, lett. f) del D. Lgs. n. 66/2003 definisce il "lavoro a turni" qualsiasi "metodo di organizzazione del lavoro in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati nei posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso quello rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti in un periodo determinato di giorni o di settimane".

Lo stesso concetto è stato ripreso dall'art. 30 del CCNL 16/11/2022 che recita "Le Amministrazioni, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie" e a tale tipologia si fa ricorso quando le altre tipologie di lavoro ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. Tale modalità di lavoro, dunque, serve – in relazione all'interesse pubblico perseguito dalla Amministrazione che vi ricorre – a fornire la copertura massima del servizio, cioè in tutti i giorni della settimana e, attraverso l'avvicendamento e la rotazione, l'impiego del personale anche nei giorni festivi. Il medesimo articolo stabilisce anche che il numero dei turni notturni effettuabile nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a dieci ed il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno, rinviando alla contrattazione collettiva integrativa, fra l'altro, l'elevazione dei limiti quantitativi di cui sopra.

L'art. 22 del CCNL del 14/09/2000, però, prevedeva che al personale che operava con orario su più turni finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali e all'ampliamento dei servizi all'utenza, potesse essere applicata una riduzione dell'orario di lavoro fino a raggiungere le 35 ore settimanali, quindi l'obiettivo contrattuale era quello di favorire l'adozione di una organizzazione del lavoro basata su turni di lavoro giornalieri settimanali e plurisettimanali assicurando, contemporaneamente, sia un minor carico per gli operatori coinvolti, sia il miglioramento/mantenimento del servizio fornito ai cittadini riducendo, se possibile, le prestazioni straordinarie. In sintesi, ancora oggi, viene consentita la riduzione dell'orario di lavoro per un massimo di un'ora settimanale solo se l'utenza non viene penalizzata e se vi è una corrispondente riduzione delle prestazioni straordinarie. Per beneficiare di tale riduzione è stato stabilito, dal 2016, per il Corpo di Polizia Locale della Provincia, che la giornata del martedì fosse articolata su un turno di 5 ore, fino al raggiungimento nel corso dell'anno solare delle 52 ore previste come monte ore di riduzione dell'orario. Tale riduzione è stata ritenuta coerente con quelle che erano le esigenze del servizio che vede nelle giornate del martedì e del venerdì "il silenzio venatorio" come citato dalla normativa

nazionale sulla caccia, e dove vi è meno pressione venatoria sul territorio con conseguente riduzione delle esigenze connesse al presidio in senso lato inteso.

Anche dopo la riforma istituzionale del 2014 (cosiddetta “Legge del Rio”) e con i successivi trasferimenti di funzioni da parte delle Regioni, è stato confermato il ruolo della Polizia Provinciale nell’esercizio di funzioni che afferiscono alla vigilanza ittico/venatoria/ambientale e di protezione civile, pur a fronte di una considerevole diminuzione degli organici, determinata da processi di mobilità verso altri Enti e pensionamenti. L’articolazione oraria di lavoro, però, basata su un orario settimanale su sei turni giornalieri di sei ore cadauno, con l’eccezione della giornata del martedì dove il turno previsto è di 5 ore, non è stata toccata.

E’ necessario ora effettuare una rivisitazione complessiva dell’articolazione oraria di lavoro per rispondere alle esigenze di una comunità in continua evoluzione, dove l’equilibrio uomo/natura si rivela fondamentale e soprattutto imprescindibile, agito in diverse modalità, tra cui possiamo citare a titolo esemplificativo e non esaustivo, il coordinamento dei Piani di Controllo alla fauna selvatica, con la ovvia e necessaria collaborazione del mondo del volontariato. Lo stesso Piano Straordinario alla Fauna Selvatica approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica lo scorso luglio trova nella Polizia Provinciale uno degli stakeholder dello Stato, per fronteggiare anche quello che viene definito un “nuovo flagello sanitario/veterinario”, cioè la Peste Suina Africana (PSA), infezione virale dei suidi che sta generando un grande allarme sociale ed economico nella filiera delle carni suine.

Si ritiene quindi di dare vita ad una sperimentazione dell’orario di lavoro degli operatori del Corpo di Polizia Locale della Provincia, articolato su 5 giornate settimanali, di 7 ore cadauno, per due turni giornalieri secondo le indicazioni dell’art. 34, comma 5, del C.C.N.L. del 16/11/2022 dove si prevede espressamente che “La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.”, come appunto nella fattispecie di cui è causa. Ciò per raggiungere alcuni obiettivi di fondamentale importanza, nello svolgimento complessivo della vita di cui il lavoro è parte fondamentale e che di seguito vengono sinteticamente illustrati:

- Favorire l’equilibrio della conciliazione tra responsabilità personali, familiari e professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di uomini e donne all’interno dell’organizzazione del lavoro, promuovendo le pari opportunità e la parità di genere. Uno studio recentemente condotto dall’Università di Bologna, infatti, ha evidenziato che lo sviluppo lavorativo nelle giornate del sabato e della domenica espone i lavoratori a maggiore stress, generando sintomi psicofisici come mal di testa, stanchezza e irritabilità;
- Maggiore presenza oraria sul territorio da parte del personale per rendere, in generale, un potenziamento del servizio reso alla cittadinanza sulla base delle crescenti necessità espresse dalla comunità di riferimento, soprattutto il mondo agricolo e venatorio, e, quindi, essere più performanti ogni giorno;
- Riduzione della spesa corrente collegata alla circolazione dei veicoli sul territorio, essendo ridotto il numero di spostamenti connessi all’ampliamento del turno di servizio reso giornalmente (7 ore);
- Riduzione del monte ore straordinario pro-capite effettuato durante l’anno per le esigenze legate al maggior presidio del territorio da parte degli operatori come, ad esempio, la redazione degli atti di polizia giudiziaria o la gestione del materiale sottoposto a sequestro;
- Garantire maggiore assistenza al personale esterno attraverso il presidio della Centrale Operativa prioritariamente durante gli orari di apertura dell’Ufficio interno.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno procedere con la formulazione sperimentale di un nuovo orario di lavoro per il Corpo di Polizia Locale della Provincia vigente dal 01 luglio al 31 dicembre 2024, con possibilità di proroga nel caso di riscontro positivo manifestato dal personale e dall’Amministrazione di appartenenza, dando atto che in tal modo vengono considerate decadute le prescrizioni dettate in merito all’oggetto dalla determinazione dirigenziale n. 12 del 22/07/2016.

Si dà atto, inoltre, che la presente proposta è stata illustrata direttamente al Presidente e al Direttore di Area Amministrativa, che hanno espresso il proprio consenso.

Il contenuto della presente determinazione, inoltre, è stato oggetto di comunicazione al R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali con nota trasmessa alla fine del mese di maggio 2024 dal Direttore dell'Area Amministrativa.

Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, d.ssa Patrizia Gambarini.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. Dal 01 luglio al 31 dicembre 2024 è adottata sperimentalmente una nuova articolazione dell'orario di lavoro degli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena, con possibilità di proroga nel caso di riscontro positivo manifestato dal personale e dall'Amministrazione di appartenenza;
2. **ORARIO DI SERVIZIO:** a fascia oraria dalle ore 6,30 alle ore 19,30 per 7 giorni settimanali. Ciascun dipendente presta servizio settimanale per 5 giorni, oltre ad un giorno non lavorativo e a un giorno di riposo, tra loro non necessariamente consecutivi;
3. **ORARIO DI SERVIZIO GIORNI FERIALE:**

L'orario di servizio si articola, ordinariamente, sui due turni seguenti:

- Dalle ore 6,30 alle ore 13,30 (turno antimeridiano);
- Dalle ore 12,30 alle ore 19,30 (turno pomeridiano).

Per particolari esigenze organizzative o per servizi specifici, su disposizione del Comandante, è possibile prevedere ulteriori due turni, che possono comunque essere anticipati o posticipati:

- Dalle ore 16,30 alle ore 23,30 (turno serale/notturno),
- Dalle ore 00,00 alle ore 07,00 (turno notturno);

Per il personale in staff di Comando è prevista la possibilità di articolare un orario di lavoro dalle 7.00 -14.00 di volta in volta stabilita in base alle esigenze di servizio.

In caso di partecipazione a riunioni o corsi di formazione il turno di lavoro può subire variazioni che verranno definite di volta in volta in considerazione della straordinarietà dell'evento.

Di norma, vengono impegnati nel turno antimeridiano i 2/3 del personale in servizio e nel turno pomeridiano l'1/3 dello stesso.

Il servizio è svolto normalmente in coppia e da almeno 2 equipaggi nei turni serali/notturni e notturni, salvo deroghe particolari connesse a contingenti esigenze organizzative che dovranno essere valutate e autorizzate direttamente, anche in forma verbale, dal Comandante o dal Vice Comandante o dagli altri Ufficiali in servizio.

Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nella programmazione mensile, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati;

4. ORARIO DI SERVIZIO GIORNI FESTIVI (DOMENICHE) DEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E GENNAIO:

L'orario di servizio si articola, ordinariamente, sui due turni seguenti:

- Dalle ore 6,30 alle ore 13,30 (turno antimeridiano);
- Dalle ore 12,30 alle ore 19,30 (turno pomeridiano).

Per particolari esigenze organizzative o per servizi specifici, su disposizione del Comandante, è possibile prevedere ulteriori due turni, che possono comunque essere anticipati o posticipati:

- Dalle ore 16,30 alle ore 23,30 (turno serale/notturno),
- Dalle ore 00,00 alle ore 07,00 (turno notturno).

Di norma, vengono impegnati nei turni di servizio il 50% del personale con riposo compensativo da prevedere nei 15 giorni seguenti o comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, individuando prioritariamente le giornate del martedì o venerdì.

Il servizio è svolto normalmente in coppia e da almeno 2 equipaggi nei turni serali/notturni e notturni, salvo deroghe particolari connesse a contingenti esigenze organizzative che dovranno essere valutate e autorizzate direttamente, anche in forma verbale, dal Comandante o dal Vice Comandante o dagli altri Ufficiali in servizio;

5. ORARIO DI SERVIZIO GIORNI FESTIVI (DOMENICHE) DEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO:

L'orario di servizio si articola, ordinariamente, nel modo di seguito indicato:

- Dalle ore 6,30 alle ore 13,30 o dalle ore 12,30 alle ore 19,30 in base alle esigenze di servizio, garantendo comunque una disponibilità telefonica secondo le modalità sottoindicate.

Per particolari esigenze organizzative o per servizi specifici, su disposizione del Comandante, è possibile prevedere altre due fasce orarie, che possono comunque essere anticipate o posticipate:

- Dalle ore 16,30 alle ore 23,30,
- Dalle ore 00,00 alle ore 07,00.

Di norma, viene impegnata nel servizio una sola pattuglia con riposo compensativo da prevedere nei 15 giorni seguenti o comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, individuando prioritariamente la giornata del lunedì.

Il servizio è svolto normalmente in coppia, salvo deroghe particolari connesse a contingenti esigenze organizzative che dovranno essere valutate e autorizzate direttamente, anche in forma verbale, dal Comandante o dal Vice Comandante o dagli altri Ufficiali in servizio;

6. ORARIO DI SERVIZIO DEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI:

I giorni festivi infrasettimanali sono coperti normalmente, salvo deroghe particolari connesse a contingenti esigenze organizzative che dovranno essere valutate e autorizzate direttamente, anche in forma verbale, da una sola pattuglia che effettuerà un servizio con orario di lavoro spezzato dalle 07,00 alle 10,30 e dalle 15,00 alle 18,30, garantendo comunque una disponibilità telefonica secondo le modalità sottoindicate. Il riposo compensativo individuato nel rispetto delle esigenze di servizio è previsto nei 15 giorni seguenti o comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

7. ORARIO DI SERVIZIO IN CASO DI CALAMITA' NATURALI:

In caso di emergenze dovute a calamità naturali o neve, previa comunicazione diffusa dal Comando dello stato di allerta con qualsiasi mezzo a disposizione (posta elettronica o messaggistica telefonica), gli operatori che partecipano per legge agli interventi di soccorso e/o protezione civile, devono rimanere disponibili, nei limiti comunque di quanto previsto dall'art. 24 del C.C.N.L. 21/05/2018, al fine di permettere la organizzazione del servizio, secondo le modalità ritenute più consone in una logica di massima efficienza ed efficacia dell'azione, che possono pertanto derogare a quanto esposto nei punti precedenti;

8. DISPONIBILITA' TELEFONICA:

Per “disponibilità telefonica” si intende la possibilità di ricevere sull’apparecchio mobile in dotazione personale di ogni operatore, richieste di informazioni/intervento da evadere nel modo ritenuto più efficace quando ovviamente non è operativo, negli orari di cui ai punti precedenti, personale appartenente al Corpo impegnato in servizio territoriale esterno (ad esempio: richieste di pronto intervento da trasferire ad altre Forze di Polizia o Polizia Locale, informazioni verbali sulle materie di competenza, quesiti tecnico/giuridici da sviluppare in un momento successivo con il coinvolgimento della struttura di appartenenza);

9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
10. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all’interessato.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)